



**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale**

composto dai signori magistrati:

dott. Filippo Steidl

Presidente rel.

dott. Chiara Riva

Giudice

dott. Emilia Conforti

Giudice

riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 agosto 2015, ha pronunciato la seguente

**ordinanza**

sulle richieste di riesame riunite presentate avverso l'ordinanza in data 7.7.2015 con cui il GIP presso il Tribunale di Roma ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di G                     , S                     , G                     , Z                     , A                     , D                     , D                     , D                     , E                     , B                     , P                     .

Il difensore dell'indagato D                      ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata deducendo, anche con memoria depositata all'udienza odierna: 1) la nullità dell'ordinanza per essere stato impedito alla difesa l'accesso alle registrazioni poste a base della misura cautelare, essendo risultanti inaccessibili, come da attestazione di cancelleria, i file contenuti nei supporti relativi ai r.i.t. 7890/13 e 9132/13, e risultando mancanti le registrazioni relative ai r.i.t. 8145/13, 7888/13, 8146/13, 7649/13, 5913/13, 6960/13, nonché 2932/10, 4135/10, 4159/10, richiamate nell'ordinanza; 2) l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte sugli apparati blackberry, in quanto i dati identificativi dei codici PIN (e dunque delle utenze ad essi abbinate) sono stati ottenuti da una società straniera (la RIM Limited Canada) senza il ricorso alla procedura della rogatoria internazionale; 3) l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte sugli apparati blackberry in quanto l'attività intercettativa è avvenuta su linee di rete straniere da parte della RIM Limited Canada, unico soggetto che gestisce i flussi di comunicazione sui dispositivi blackberry, senza il ricorso alla procedura della rogatoria internazionale; 4) l'assenza di decreti autorizzativi relativi ai PIN 2AFF121A, 21C4455F, 28BA5D25, rinvenuti in occasione della perquisizione a casa del P                     ; 5) l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte sugli apparati blackberry per illegittimo ricorso alla procedura delle intercettazioni di cui agli artt. 266 e segg. c.p.p., non essendo la messaggistica "pin to pin" assimilabile

alle conversazioni, mancando la necessaria contestualità delle comunicazioni, il che impone di ricorrere piuttosto al sequestro di dati informatici previsto dall'art. 254 bis c.p.p.; 6) l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza: a) in ordine al reato associativo sub C, non essendo stati acquisti, nonostante la lunga indagine svolta, elementi indicativi del vincolo stabile tra gli associati e della consapevole partecipazione del D<sub>1</sub> al contestato sodalizio, non essendovi riscontri di sorta in particolare sulla cessione di droga, non risultando contatti "triangolari" tra i tre presunti associati, emergendo comunque non emergendo il coinvolgimento dell'indagato né nelle trattative per l'acquisto delle partite da 160 e 170 KG di stupefacente né nelle presunte cessioni di cui ai capi A e B; b) in ordine all'ipotesi sub A, non risultando la presenza del D nell'auto del G<sub>1</sub> e comunque non risultando, in base al tenore delle frasi attribuitegli, minimamente coinvolto nell'affare; c) in ordine all'ipotesi sub B, non essendovi alcun riscontro individualizzante in capo al ricorrente, tra l'altro in assenza di elementi che consentano l'attribuzione certa allo stesso dell'utenza blackberry; 7) l'insussistenza delle esigenze cautelari, in particolare per inattualità delle stesse, risalendo i fatti ad oltre due anni fa e non essendo stati messi in luce specifici elementi che rendano probabile la ricaduta nel reato, e comunque la idoneità di misure gradate, essendo egli inserito in un regolare contesto lavorativo. Il difensore di Z<sub>1</sub>, oltre a dedurre le questioni sub 1, 2 e 3, ha censurato l'ordinanza per assenza di autonoma valutazione da parte del GIP sulle risultanze indiziarie, in particolare relative alla disponibilità da parte dello Z<sub>1</sub> dell'utenza contattata dall'olandese nelle trattative per l'importazione di 170 KG di stupefacente e alla sua partecipazione ad una conversazione intrattenuta tra G<sub>1</sub> e P<sub>1</sub>; quindi ha contestato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo sub C (non essendo stati acquisti, nonostante la lunga indagine svolta, elementi indicativi del vincolo stabile tra gli associati e della consapevole partecipazione del predetto al contestato sodalizio), in ordine all'ipotesi sub A (non risultando la presenza dello Z<sub>1</sub> nell'auto del G<sub>1</sub> e comunque non risultando, in base al tenore delle frasi attribuitegli, coinvolto nell'affare) e alla vicenda sub D/E (non essendovi elementi che consentano di identificare nello Z<sub>1</sub> l'interlocutore del G<sub>1</sub> e non integrando comunque la sua interlocuzione un contributo rilevante alla consumazione dei reati ipotizzati; il fatto essendo in ogni caso al più riconducibile alla fattispecie di violenza privata; non essendo rintracciabile nella condotta l'uso di metodo mafioso o di finalità agevolatrice di un sodalizio mafioso), e la sussistenza di esigenze cautelari, in particolare per inattualità delle stesse, risalendo i fatti ad oltre due anni fa e non essendo stati messi in luce specifici elementi che rendano probabile la ricaduta nel reato, non avendo egli dato adito a censure di sorta dalla sua liberazione (28 maggio 2014), e comunque la idoneità di misure gradate, essendo egli incensurato e inserito in un regolare contesto lavorativo. La difesa di B<sub>1</sub>, oltre alla questione sub 1, ha eccepito l'incompetenza per territorio dell'AG di Roma (in quanto, il fatto ascritto all'indagato era già stato oggetto di precedente valutazione da parte dell'AG di Tivoli, giudice naturale per il fatto denunciato

dal P. (il 23.3.2013) e *quantomeno* il conflitto di competenza tra i diversi uffici della Procura intervenuti con conseguente invio degli atti alla Corte di cassazione ex art. 32 c.p.p.; ha quindi dedotto, relativamente ai reati sub D/E, oltre all'insussistenza dell'aggravante ex art. 7 L. 203/91 (alla luce dell'assoluzione dei G. a Napoli, della revoca della misura cautelare disposta dall'AG romana dopo l'escussione dei testi d'accusa, della restituzione a B. e Z. dei beni all'epoca loro sequestrati), l'insussistenza di gravi indizi a carico del B. (non essendovi certezza della sua presenza in auto) ed essendo al più il fatto riconducibile ad un'ipotesi di esercizio arbitrario in assenza di un ingiusto profitto perseguito dagli indagati; ha infine contestato la sussistenza di esigenze cautelari, per inattualità e per la detenzione già subita dall'indagato per oltre 7 mesi, insistendo in via subordinata per l'attenzione del presidio cautelare. La difesa del D. ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza per carenza di gravi indizi della fattispecie così come contestata all'indagato sub D/E (essendo la condotta, priva di qualsivoglia connotato di mafiosità, finalizzata ad esercitare un preteso diritto nella ragionevole convinzione della sua sussistenza) e di esigenze cautelari, avendo ormai l'indagato dismesso le quote della società, occupandosi di attività immobiliare all'estero. La difesa di G. e G. ha dedotto l'inutilizzabilità delle intercettazioni per carenza di motivazione dei decreti autorizzativi e degli stessi elementi costitutivi previsti dalla legge, nonché l'insussistenza di prova cautelare a carico degli assistiti rispetto alle ipotesi di reato loro contestate (quella sub D/E perché la condotta è riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 393 c.p. e ad essa G. neppure ha direttamente partecipato, non avendo mai avuto colloqui con la persona offesa; in ogni caso non sussiste l'aggravante dell'art. 7 alla luce dell'assoluzione guadagnata dagli assistiti nel processo dinanzi all'AG di Napoli e della revoca della custodia ottenuta dall'AG di Roma; quello sub A perché le intercettazioni non documentano la cessione della sostanza stupefacente né la sua qualità e quantità) e di esigenze cautelari, considerata l'epoca dei fatti, il lungo periodo di carcerazione sofferta dai due fratelli, il modesto profilo criminale dei due quale si evince dai rispettivi certificati penali, i gravi problemi di salute risentiti nel corso del periodo di detenzione. La difesa di G. , Z. B. , ha inoltre eccepito la violazione dell'art. 297 comma 3 c.p.p. essendo i primi due rimasti detenuti dal 29.10.2013 all'1.4.2015 (data in cui venivano assolti e conseguentemente liberati dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. 46086/10 r.g.n.r. dall'imputazione ex art. 416 bis c.p. in concorso con I. e Z. ), i secondi due dal 29.10.2013 al 27.5.2014 (data in cui la Corte di cassazione annullava l'ordinanza cautelare del 9.12.2013 emessa dal GIP di Roma ex art. 27 c.p.p. nel procedimento n. 57529/13 r.g.n.r. tra l'altro in relazione all'ipotesi di cui all'art. 416 bis c.p.) per un reato, quello di cui all'art. 416 bis c.p., in relazione al quale è ravvisabile connessione qualificata con i reati oggetto della seconda ordinanza e dovendo quindi l'ordinanza cautelare essere retrodatata a detta data con conseguente liberazione degli indagati.

Il ricorso non è fondato. Va anzitutto sgombrato il campo dalle varie **eccezioni** sollevate dalle difese:

----- quanto alla nullità dell'ordinanza per essere stato impedito alla difesa l'accesso alle registrazioni poste a base della misura cautelare, l'eccezione è infondata in quanto: A) la difesa ha avanzato al PM in data 30.7.2015 istanza di accesso ad una serie di supporti magnetici (relativi ai R.I.T. 8145/13, 7888/13, 8146/13, 7649/13, 5913/13, 6960/13, 9132/13) che il PM in data 29.7.2015 aveva già trasmesso al Tribunale del riesame. Ed infatti, risultano trasmessi a questo ufficio 4 supporti che contengono tutte le registrazioni elencate dalla difesa nell'istanza al PM. Precisamente: un DVD contiene cartelle relative, tra l'altro, ai R.I.T. 5913/13, 6960/13 e 7649/13, e quest'ultima cartella contiene conversazioni relative al R.I.T. 8146/13; un DVD contiene il R.I.T. 9132/13 e un DVD contiene il R.I.T. 7890/13 che contiene messaggi inviati/ricevuti dal R.I.T. 7888/13. L'unico R.I.T. mancante è il 8145/13 (relativo ad utenza spagnola), che tuttavia è irrilevante nella misura in cui le relative registrazioni non risultano neppure trascritte e non hanno formato oggetto della piattaforma indiziaria richiamata nell'ordinanza cautelare, in quanto, come argomentato a f. 39 dell'ordinanza, che l'utente dell'utenza spagnola 0034605178176 (R.I.T. n. 8145/13) fosse il "soggetto" incaricato di trasportare una partita di droga in Italia è stato desunto da *l'esame del tabulato di traffico telefonico nonché sulla scorta delle evidenze investigative emerse dalle intercettazioni telematiche* e non dai risultati dell'intercettazione telefonica (rispetto alla quale in ogni caso vale il principio secondo cui *in sede di riesame o appello cautelare, qualora il difensore non abbia ottenuto il rilascio di copia dei supporti informatici o magnetici delle registrazioni di conversazioni o "video-riprese" per le quali abbia avanzato rituale e tempestiva richiesta al P.M., il Tribunale non può fondare il proprio convincimento sui cosiddetti brogliacci di ascolto utilizzati ai fini dell'adozione di un provvedimento cautelare, ma deve annullare l'impugnata ordinanza se, effettuata la "prova di resistenza", l'ulteriore materiale indiziario non sia idoneo a rappresentare i gravi indizi di colpevolezza...*Cass. 45880 del 10.10.2011); B) premesso dunque che i supporti citati erano a disposizione presso la cancelleria del riesame, non risulta che la difesa abbia avanzato richiesta di rilascio di copia dei DVD; C) quanto ai supporti relativi ai R.I.T. 9132/13 e 7890/13, in un'attestazione di cancelleria (del funzionario dell'ufficio copie e del funzionario della cancelleria di questo Tribunale del riesame) rilasciata alla difesa il 31.7.2015 si afferma che i due DVD *contengono numerose cartelle compresse che, una volta selezionate, non sono accessibili alla semplice selezione*. Sennonché, l'attestazione riguarda appunto le *cartelle compresse* presenti nei supporti, mentre non riguarda affatto il file *IPLAYER VIEWER* (contrassegnato da un logo a forma di elefante), agevolmente accessibile alla semplice selezione senza necessità di alcuna operazione tecnica particolare. Né può indurre in errore il fatto che alla selezione del file *IPLAYER VIEWER* non si sentano le voci degli interlocutori giacché i due r.i.t. 9132/13 e 7890/13 hanno ad oggetto chat (dunque messaggi di testo "pin to pin") tra Blackberry. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, la difesa ben avrebbe potuto chiedere copia dei DVD (e non

risulta che l'abbia fatto) per accedere al loro contenuto mediante altri mezzi tecnici, avendo la Suprema Corte chiarito che *non viola il diritto di difesa la mancata possibilità di visionare le videoriprese effettuate dalla P.G. trascritte su DVD e presenti in atti presso la cancelleria del Giudice dell'impugnazione per mancanza del relativo software presso il predetto Ufficio, qualora dette registrazioni siano mostrate alla difesa attraverso la trasmissione al Tribunale del riesame dei relativi supporti che le contengano, in quanto, in tal caso, il diritto di difesa non coincide con l'esame in cancelleria dei "files" informatici, né vi è obbligo da parte dell'Ufficio giudiziario di disporre di un siffatto "software", né dell'Ufficio del P.M. di assicurarsi di tale disponibilità, considerato che causa della violazione del diritto di difesa è l'omessa completa "discovery" di atti posti a fondamento della ordinanza cautelare - dovendosi garantire l'accesso della difesa alle registrazioni in possesso del pubblico ministero - e che detta violazione presuppone la richiesta di copia della riproduzione alla quale segua l'omessa consegna dei supporti (Cass. 41530 del 10.10.2012, RV 253741). Quanto ai r.i.t. 2932/10, 4135/10, 4159/10, non risulta che la difesa abbia avanzato istanza di accesso/copia al PM.*

----- quanto all'omesso ricorso alla rogatoria internazionale per ottenere i dati identificativi dei codici PIN, l'eccezione è infondata in quanto, a parte che le intercettazioni telematiche sono state disposte direttamente sui codici PIN, in ogni caso, come chiarito da Cass. 36616 del 4.10.2006, *è necessario procedere nelle forme della rogatoria internazionale soltanto quando si tratti di acquisire atti per loro natura garantiti, quando già risulti possibile l'attivazione della garanzia. Nel caso in esame, attraverso le notizie comunicate dalla polizia straniera si è pervenuti alla identificazione di persona in precedenza ancora sconosciuta (e nei confronti della quale, in conseguenza, prima della completa identificazione non risultava possibile applicare alcuna garanzia) e per informazioni non garantite in sé, quale l'intestazione di una utenza telefonica, che (al contrario di informazioni "protette", quale ad esempio l'intestazione di un conto corrente bancario) non godono di alcuna tutela. Nel caso di specie la richiesta di informazioni alla RIM sui codici PIN allo stato intercettati (v. informativa GDF 11.12.2013) ha riguardato appunto dati, privi di "protezione", associati a persone in quel momento sconosciute, rispetto alle quali non era dunque possibile applicare alcuna garanzia;*

----- quanto all'omesso ricorso alla rogatoria internazionale per intercettare le comunicazioni tra gli apparati blackberry, va osservato che, se è vero che è la società canadese RIM a gestire i flussi di comunicazioni tra Blackberry, va tuttavia osservato che, esattamente come in tema di intercettazioni telefoniche (in cui non è necessario esperire la rogatoria internazionale allorquando l'attività di captazione e di registrazione del flusso comunicativo avvenga in Italia e tanto sia nel caso di utenza mobile italiana in uso all'estero sia nel caso di utenza mobile straniera in uso in Italia, richiedendosi il ricorso alla rogatoria solo nell'ipotesi in cui l'attività captativa sia diretta a percepire contenuti di comunicazioni o conversazioni transitanti unicamente su territorio straniero; con la precisazione che ciò vale anche per le chiamate in partenza dall'estero in quanto il ricorso alla procedura dell'istradamento, ovverosia del convogliamento delle chiamate in un nodo situato in Italia, assicura che tutta l'attività d'intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate venga

interamente compiuta nel territorio italiano), anche nel caso delle comunicazioni PIN TO PIN tra Blackberry l'intercettazione è stata attivata (su richiesta rivolta dal PM alla RIM Italy con sede in Milano) soltanto ove gli apparati Blackberry fossero localizzati sul territorio nazionale. In tal senso, v. ad es. informativa GDF 28.1.2014 e all. 2 (risposta della RIM) da cui risulta che la società canadese ha rifiutato l'avvio dell'intercettazione richiesta su una serie di PIN *in quanto gli apparati...dalla notifica del provvedimento sino ad oggi, non sono stati mai localizzati sul territorio italiano.* A dimostrazione, dunque, di come, analogamente alle intercettazioni telefoniche anche nel caso delle comunicazioni in esame si proceda alla captazione senza ricorso alla rogatoria solo nell'ipotesi in cui l'attività captativa sia diretta a percepire contenuti di comunicazioni transitanti su territorio italiano;

----- quanto alla assenza di decreti autorizzativi relativi ai PIN 2AFF121A, 21C4455F, 28BA5D25, essa si spiega semplicemente in ragione del fatto che non risultano eseguite intercettazioni rispetto a tali PIN;

----- quanto all'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte sugli apparati blackberry per illegittimo ricorso alla procedura delle intercettazioni di cui agli artt. 266 e segg. c.p.p., l'eccezione è infondata in quanto le chat, come le mail e i social network, costituiscono il classico caso di flusso di comunicazioni relativo a sistemi telematici, per la cui intercettazione opera il disposto dell'art. 266 bis c.p.p., laddove invece il sequestro di cui all'art. 254 bis c.p.p. non riguarda appunto un *flusso di comunicazioni* (quale è quello che si realizza con le chat, anche se non contestuali) bensì *dati* detenuti da fornitori di servizi telematici (ad esempio su un hard disk o altro supporto informatico). Una precisa conferma in tal senso è offerta da Cass. 16556 del 14.10.2009 (*È legittimo il decreto del pubblico ministero di acquisizione in copia, attraverso l'installazione di un captatore informatico, della documentazione informatica memorizzata nel "personal computer" in uso all'imputato e installato presso un ufficio pubblico, qualora il provvedimento abbia riguardato l'estrapolazione di dati, non aventi ad oggetto un flusso di comunicazioni, già formati e contenuti nella memoria del "personal computer" o che in futuro sarebbero stati memorizzati. (Nel caso di specie, l'attività autorizzata dal P.M., consistente nel prelevare e copiare documenti memorizzati sull'"hard disk" del computer in uso all'imputato, aveva avuto ad oggetto non un "flusso di comunicazioni", richiedente un dialogo con altri soggetti, ma "una relazione operativa tra microprocessore e video del sistema elettronico", ossia "un flusso unidirezionale di dati" confinati all'interno dei circuiti del computer; la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione dell'attività di captazione in questione quale prova atipica, sottratta alla disciplina prescritta dagli artt. 266 ss. cod. proc. pen ), dalla quale si desume che nel caso di chat tra utenti si è appunto in presenza di un vero e proprio flusso di comunicazioni, concetto che appunto rimanda ad un dialogo tra soggetti, seppur non contestuale.*

----- quanto all'eccezione di incompetenza per territorio dell'AG di Roma formulata nell'interesse del B. relativamente ai reati sub D/E, va osservato che la competenza del GIP distrettuale si radica in forza della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91. Quanto poi al fatto che il B. sia stato citato a giudizio dinanzi all'AG di Tivoli, va osservato


anzitutto che il fatto contestato non è il medesimo (il decreto di citazione ha ad oggetto le minacce rivolte al P il 22.3.2013, laddove invece nel presente procedimento è ascrivita in concorso una condotta articolatasi in minacce reiterate dal 22.3.2013 al 2.4.2013 con cui i concorrenti *costringevano* la persona offesa *a rinunciare all'apertura di un Punto SNAI... e poi a chiudere la suddetta attività*), in secondo luogo che comunque questo tribunale del riesame non è uno dei giudici del supposto conflitto e non potrebbe dunque proporre conflitto come richiesto dalla difesa, proposizione peraltro del tutto incompatibile con il termine decadale previsto dall'art. 309 c.p.p. in materia di riesame;

----- quanto all'assenza di autonoma valutazione da parte del GIP (contestata rispetto allo Z ), va osservato che dalla lettura del provvedimento impugnato emerge come il giudicante non si sia certo limitato a recepire acriticamente e supinamente la richiesta cautelare del PM ma, al contrario, l'abbia fatta propria, rielaborando il materiale ed esprimendo valutazioni personali indicative dell'effettivo vaglio svolto sul compendio raccolto e dunque dimostrative della non immotivata adesione al provvedimento dell'organo d'accusa di cui si rinviene traccia evidente nell'ordinanza gravata. Quelle indicate dalla difesa, poi, sono circostanze di mero fatto (la disponibilità di una scheda, la partecipazione ad un colloquio), come tali non suscettibili, in sé, di "valutazione".

----- quanto alla inutilizzabilità delle intercettazioni per carenza di motivazione dei decreti autorizzativi e degli stessi elementi costitutivi previsti dalla legge, va osservato che, per giurisprudenza consolidata, i decreti autorizzativi possono anche essere motivati per relationem (Cass. 24661 del 11.12.2013 *In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima la motivazione "per relationem" dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del P.M. ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'"iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova*), in particolare i decreti di proroga, la cui motivazione può essere ispirata anche a criteri di minore specificità rispetto alle motivazioni del decreto di autorizzazione e può risolversi nel dare atto della constatata plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero (Cass. 16430 del 19.3.2015). Quanto in particolare alla proroga del 17.1.2013 dell'intercettazione ambientale nella Lancia Thema del G , trattasi di provvedimento ritualmente motivato sulla scorta dell'informativa GDF 16.1.2013, in cui si chiarisce che la mancata acquisizione, negli ultimi venti giorni, di elementi di particolare interesse investigativo era da ritenersi meramente contingente, in quanto dovuta al fatto che il G in tale lasso temporale si era di frequente accompagnato in auto a componenti del proprio nucleo familiare. Sicché correttamente veniva autorizzata dal GIP la proroga dell'ambientale, avuto riguardo ai validi elementi forniti dal monitoraggio fino a quel momento e al motivo del tutto contingente rappresentato dagli investigatori, tale da rendere assolutamente legittimo il mantenimento dell'ascolto, che, infatti, in tutto il periodo successivo forniva importanti elementi di prova;

---- quanto alla dedotta violazione dell'art. 297 comma 3 c.p.p., già il GIP nel provvedimento impugnato risulta avere fornito adeguata motivazione al riguardo. Ed infatti, la censura è infondata già sul semplice ed assorbente rilievo che gli indagati (G , G , Z e B ) hanno sofferto poco più di tre mesi di custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari per i fatti loro ascritti nell'ambito del procedimento 57529/13 r.g.n.r. (Procura Roma), essendo stati gli stessi ristretti a partire dal 29.10.2013 e tratti a giudizio con decreto di giudizio immediato del 6.2.2014 (v. Cass. 50761 del 12.11.2014 che ha chiarito che *la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., impone - per il computo dei termini di fase e la conseguente valutazione circa l'avvenuto decorso del termine stesso, già al momento dell'emissione della seconda ordinanza - di frazionare la globale durata della custodia cautelare, imputando solo i periodi relativi a fasi omogenee*).

Venendo al merito, ritiene il collegio che l'indagine abbia consentito di raccogliere **prova cautelare** idonea a legittimare l'adozione del provvedimento impugnato. In generale, in riferimento alla sussistenza del presupposto previsto dall'art.273, comma 1, cod.proc.pen., questo collegio ritiene che gli elementi indiziari valorizzati dal GIP debbano ritenersi univoci e adeguati, con conseguente integrale rinvio (per quanto non specificamente esaminato in sede di presente ordinanza) alle motivazioni poste alla base dell'ordinanza cautelare; rammentando, sotto tale profilo, la consolidata giurisprudenza di legittimità in base alla quale le motivazioni poste alla base del titolo cautelare e della successiva ordinanza di conferma pronunciata in sede di riesame sono tra loro complementari, con la conseguenza che le eventuali carenze argomentative di uno dei due provvedimenti ben possono essere sanate dalla lettura delle motivazioni dell'altro (Cass., sez.VI, 17.11.1998, n.3678; Cass., sez.II, 28.11.2007, n.774/08; Cass., sez.VI, 6.11.2014, n.48649). Ciò detto, quanto all'addebito **sub A**, gli indizi sono senz'altro di rilevante gravità, emergendo dalle inequivocabili intercettazioni ambientali nell'auto del G , come questi abbia procurato al nipote P1 una partita di 10 KG di cocaina rivolgendosi a Z e D , che nell'occasione facevano da mediatori. Precisamente, risulta che il 9 aprile 2013 veniva intercettata una conversazione in ambientale all'interno dell'autovettura in uso al G , il quale per conto del nipote chiedeva a Z la possibilità di aprire un canale di approvvigionamento di sostanza stupefacente (*insomma famo sta mossa per mio nipote Ri...?*). La conversazione in auto, presenti G , Z e D , verteva in particolare sulla quantità e il prezzo della droga, fissata in dieci chili per 420.000,00 euro come si evince dal passaggio in cui Z dice *...io per lui a quarantadue... a me me la mettono a quarantadue... solo cash vogliono, non te la danno senza cash, dieci pacchi a quarantadue.. dieci pacchi a quarantadue subito cash quattrocientoventimila euro gli ho detto*). Il passaggio è inequivocabile, così come gli altri momenti della discussione in cui gli interlocutori parlano ripetutamente di un prezzo oscillante tra 41 e 43 mila euro, evidentemente alludendo al prezzo al chilo, unità di misura con la quale evidentemente gli interlocutori erano soliti






confrontarsi, in quanto *non ponno scende a quarantadue sicuro perché l'hanno quelli de Tor Bella Monaca, la batteria più forte di Tor Bella Monaca l'ha presa da loro tramite certi di San Basilio... e hanno preso.... hanno pagato quarantadue e mezzo... quindi loro non ponno mai uscì a quarantatre.....* Lo stesso 9 aprile Z e D procuravano al G un campione di droga affinché lo facesse testare all'acquirente italiano. Raggiunto il luogo convenuto, Z scendeva dall'auto per a ritirare il campione, quindi rientrato in auto lo consegnava al G che chiedeva *diceva è questa?* e lo Z *rispondeva si si è questa... mi ha detto adesso cha quattro cinque pacchi lì poi gli dobbiamo dare risposta se lo vedi stasera mi devi di mi devi di ok ....tu gliela dai fanno le prove .... io te chiamo e ti dico tutto ok oppure niente.. se è tutto ok poi ci sentiamo domani mattina...* G, avvertito telefonicamente il nipote P che lo avrebbe raggiunto ad Acilia (appunto per recapitargli il campione), confidava allo Z che avrebbe chiesto al nipote ed ai suoi soci un compenso in denaro quale prezzo della mediazione (*...ma io ce metto mille mille e cinque sopra... se pigliamo una cosa noi ce ne andiamo a magnà....*). Il giorno successivo i 10 KG convenuti venivano effettivamente consegnati presso un vivaio in via Nomentanae di ciò, a differenza di quanto dedotto dalla difesa, danno chiaro conto le intercettazioni in atti. Nel tragitto in auto per recapitare il corrispettivo della fornitura, il G e il P, che avevano nascosto la somma nel bracciolo dell'auto, venivano fermati dalla polizia per un controllo (e nell'ansia della scoperta della somma da parte della polizia il G abbozzava sul momento una giustificazione da fornire : *...le guardie ce stanno... sti soldi che so? Vabbè questi sono i soldi del raccolto*), che fortunatamente non aveva conseguenze in quanto, come commentato dal G, egli non aveva precedenti in materia di stupefacenti. Raggiunto il luogo convenuto (con la staffetta di una Smart condotta da un soggetto n.m.i.), verso metà pomeriggio, il G rappresentava a Z di avere trattenuto 1500 euro per la mediazione svolta da dividere tra lui (G), Z e D (*...cinquecento te, cinquecento Elvis..ci hanno pagato il distrubo..*), sottolineando che l'acquirente (P) aveva espresso soddisfazione per la qualità della sostanza stupefacente (*ha detto che è buonissima*) e aveva quindi accettato la proposta già il 9, evidentemente dopo avere testato il campione recapitatogli dallo zio ad Acilia (*mi ha subito chiamato ieri mi ha detto a Zi' va bene...*), quindi Z coordinava le operazioni di ritiro del carico e, messosi alla guida dell'auto del G, da solo (G, P e il concorrente n.m.i. che faceva da staffetta con la Smart aspettavano davanti al vivaio) raggiungeva l'auto del fornitore albanese (in sosta via Giovannini) con il denaro al seguito (*....i soldi gli abbiamo con noi ...stanno qua*) e con esso conveniva i dettagli per la consegna del carico, quindi, condotto l'albanese nei pressi del vivaio alle 17.11 e indicategli un Smart nera e un furgone bianco in attesa ai quali consegnare la sostanza stupefacente (*... ti lascio con loro e poi ritorni indietro e così ci vediamo noi .... io ti aspetto qua ... tu gliela dai a quello e poi vieni a piedi qua dove stavi ...*), lo Z faceva inversione e tornava in via Giovannini, quindi alle 17.17 raggiungeva il G e con esso si recava a consegnare il denaro (Ricky: *si così' diamo i soldi a questol...incomprensibile... Sandro. ...che e' questo qua? questo che c'ho dietro? Ricky. ...si...si! Sandro. ...dimmi te dove ci*

fermiamo... Ricky. ...dove stanno i soldi? Sandro. ...guarda li' dentro quel bracciolo!..). A conferma del buon esito dell'operazione poco dopo interveniva una battuta del G<sub>1</sub> che il quale mentre squillava il suo telefono, credendo che fosse il nipote a chiamare, ridacchiando affermava.. *dice a Zi li hanno fermati e gli hanno levato la roba..* Conferma sulla consegna del carico si trae anche dalla raccomandazione fatta dallo Z<sub>1</sub> al G<sub>1</sub> affinché dicesse al P<sub>1</sub> di non riferire ai suoi amici della sua intermediazione nell'affare appena concluso, al che G<sub>1</sub> lo rassicurava affermando che *la prossima volta* avrebbero presentato al nipote il trafficante albanese così che potesse curare in maniera autonoma nuovi affari, quindi, a definitiva conferma dello scambio, aggiungeva chiari riferimenti alla qualità ed al prezzo della sostanza stupefacente appena acquistata ...*capito! stanno bene ... hanno preso la qualità, il prezzo e questo e' giusto pure che....* Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, il prezzo di 42 mila euro al chilo (420 mila per l'intera partita di 10 KG), offre la certezza della qualità della sostanza stupefacente trattata (cocaina), non solo perché è notorio che il prezzo dell'hashish è molto inferiore, ma anche perché dallo stesso compendio probatorio in esame si evince che la trattativa per l'importazione di un carico di 160 KG di fumo non andava in porto a causa del prezzo richiesto, ritenuto troppo elevato, di 1300 euro al KG contro i 1100 euro/KG proposti dalla compagine acquirente. Quanto poi ai protagonisti della vicenda, a parte il G<sub>1</sub> (che non contesta la sua presenza a bordo dell'auto) e il P<sub>1</sub>, nessun dubbio sussiste quanto alla partecipazione ad essa di Z<sub>1</sub> (essendo pacificamente presente in auto in tutte le fasi del 9 e del 10 aprile - essendo egli chiamato dal G<sub>1</sub> con il suo soprannome "italiano", precisamente quello stesso indicato dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia ovvero *Riccardo o Ricky* - ed occupandosi personalmente di fissare il prezzo, consegnare il campione, raccogliere l'ordinativo, organizzare lo scambio) e del D<sub>1</sub> (anch'esso pacificamente presente in auto con Z<sub>1</sub> e G<sub>1</sub> tanto che ad esso il G<sub>1</sub> si rivolge chiedendogli *stanco Elvis?* e tanto che la PG *a conferma che l'altro albanese all'interno dell'autovettura, oltre a Z<sub>1</sub> (Ricky), si identifica in D<sub>1</sub> Elvis, .. rappresenta che lo stesso, nel raccontare un episodio che lo ha visto protagonista, pronuncia il suo stesso nome "Elvis"* ; e altrettanto pacificamente coinvolto nell'episodio, in quanto partecipa con Z<sub>1</sub> alle trattative per la determinazione del prezzo e alla consegna del campione al G<sub>1</sub> e partecipa alla pari, con l'italiano e il connazionale, al piccolo "utile" di 1500 euro ricavato della mediazione). Il chiarissimo tenore delle intercettazioni ambientali --- che documentano in tempo reale la fase della trattativa (con l'accordo sulle modalità dello scambio e con la consegna del campione) e la fase dello scambio stupefacente/denaro e soprattutto danno conto del quantitativo ceduto (10 KG), della qualità della sostanza stupefacente (cocaina) e altresì della sua qualità (*buonissima*) --- pone dunque a carico degli indagati gravi indizi di colpevolezza in ordine all'episodio pur in assenza del sequestro della sostanza stupefacente, avendo la giurisprudenza di legittimità a più riprese chiarito che la mancanza di un riscontro oggettivo non impedisce affatto di giungere ad affermare la responsabilità (in questa sede i gravi indizi) per i reati suddetti, ma

impone tuttavia al giudice un onere motivazionale tanto più rigoroso quanto più limitato è il compendio probatorio (Cass. 16792 del 25.3.2014; Cass. 11655 dell'11.2.2015). Nel caso di specie, come visto, l'ambientale documenta tutti i passaggi dell'azione criminosa e con tale chiarezza da consentire di affermare con ragionevole certezza, in mancanza di ambiguità di sorta, che sia intervenuto l'accordo (peraltro già sufficiente ad integrare il delitto) e lo scambio tra denaro e fornitura di 10 KG di cocaina destinati al P. e forniti da non meglio individuati fornitori albanesi grazie alla mediazione di Z. e D. Sussistono altresì le condizioni per affermare in questa sede la fondatezza della contestazione inerente l'aggravante dell'ingente quantità, giacché *in tema di stupefacenti, il giudice non può fondare il giudizio di sussistenza dell'aggravante della ingente quantità, sulla base esclusivamente di conversazioni intercettate, se da queste non emergano elementi specifici alla stregua dei quali individuare il raggiungimento della cosiddetta "soglia minima", ravvisabile quando la quantità risulti pari a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M., 11 aprile 2006* (Cass. 44220 del 18.10.2013). Pur in un caso di droga cosiddetta "parlata" è dunque ben possibile riconoscere l'aggravante in questione tutte le volte che, come nella specie, emerga il dato ponderale dello stupefacente (10 KG), il tipo di sostanza (cocaina), nonché il grado di purezza (molto elevato).


Parimenti solida la prova cautelare rispetto all'addebito **sub B** rispetto al D., risultando a partire da fine ottobre (il 26, dunque quando ancora Z. non era stato tratto in "arresto") un fitto scambio di chat del C. con n.m.i. fornitori di stanza in Spagna avente ad oggetto l'importazione di un quantitativo di stupefacente di 10 KG (C. con il nickname SANTA LUSIA chiedeva ad un suo connazionale e fornitore, stanziato in Spagna, nickname Bienvenido se "FIL" e "INDP" avessero in corso spedizioni di droga verso l'Italia da proporgli: *ehi chiedi a Fil se avremmo qualcosa per giù o no*), l'iniziale stallo nella spedizione (tanto che l'11 novembre C. tornava ad insistere con Bienvenido perché chiedesse a FIL *se c'è qualcosa questa settimana a che sto senza fare niente*), la conclusione della trattativa, l'arrivo della sostanza stupefacente a Roma. In particolare, quanto al coinvolgimento del D., risulta che lo stesso (utente del PIN BB n. 2B2914E1 con nickname CESARE) l'11.11.2013 contattava C. per sapere dell'andamento delle trattative con i fornitori in Spagna chiedendogli *li hai sentiti quelli là che si fa e per quando se ne parla*, apprendendo dal C. che l'importazione era prevista *...a metà settimana se Dio vuole*, circostanza che induceva il D. a dire a C. *metti un po' di pressione così vengono un po' prima che cavolo stiamo fermi da una settimana e non possiamo stare tanto a vuoto ok fratello*. Con una chat del 17 novembre, il C. informava il D. che il fornitore non aveva ancora reperito la partita, forse a causa della sua cattiva qualità (*...era cattivo e non lo hanno preso...*), ma il giorno dopo ricontattava il D., dandogli notizia che il correre sarebbe partito il giorno dopo dalla Spagna (*"ehi ciccio domani parte quell'amico per qui ok"*) e, a specifica domanda del D. (*si si quante sono 10?*), che il quantitativo trasportato sarebbe stato di 10 KG come sempre. Dopo qualche altro giorno di ritardo nelle



operazioni, il 25 novembre il C rientrava in Italia con volo proveniente da Barcellona, quindi il D da Varsavia (dove si era recato per assistere ad un incontro di calcio della squadra Lazio e dove era stato trattenuto dalla polizia polacca) lo contattava il 29 per avere conferma del quantitativo in modo da poter organizzare la cessione *direttamente da qua*, chiedendo conferma sul quantitativo (*quanto abbiamo parlato*) e ricevendola (10). Il servizio OCP organizzato all'arrivo di D a Fiumicino il giorno 30 verso le 16,00 consentiva di constatare che lo stesso dall'aeroporto si recava a casa dell'A (nel frattempo ivi giunto dall'aeroporto, facendo parte con D del gruppo di tifosi della Lazio recatisi il 27 in Polonia per assistere ad un incontro), qui si intratteneva a parlare nell'atrio del palazzo con quest'ultimo, poi i due uscivano dal portone e si avvicinavano a due macchine lì parcheggiate trasferendo delle buste di plastica verosimilmente contenenti indumenti (così la relazione di servizio), quindi, *durante tali operazioni*, il C (ore 17.58) contattava D sollecitandolo a organizzarsi per ritirare la partita di stupefacente, al che D rispondeva di essere in attesa del "magazziniere" (sto aspettando un pò il *magazziniere* *ciccio che sono appena arrivato aspetta un pò perchè anch'io ti ho aspettato così facciamo le cose per bene..*) e C ribadiva la propria fretta essendo in possesso della partita di droga (*"...ok ok ma tu non mi hai aspettato così come ti sto aspettando io fratello che sono pieno.."*). Alle 18.13 D chiamava C dicendogli di essere pronto e i due fissavano di vedersi *davanti alla sala*, individuata in un locale dove il 29 ottobre era stato arrestato lo Z. Quindi il servizio OCP documentava che D saliva a bordo di una Smart guidata da A e insieme giungevano verso le 19,00 in via Fogazzaro parcheggiando davanti al citato locale. Alle 19.01 D avvisava C di essere *qui davanti* e dopo alcuni minuti giungeva anche C a bordo di una Fiat 500, superava la Smart, si arrestava poco dopo e poi ripartiva. D e scendeva dall'auto e si incamminava per la via parlando al telefono e nel corso della conversazione i due, entrambi a piedi, fissavano di vedersi allo *Zio d'America*, locale posto alle spalle di via Fogazzaro. L'incontro non veniva documentato e, anche se il D veniva visto ritornare indietro dopo poco tempo privo di buste o borse al seguito, la conferma dell'avvenuta consegna della partita era data da una successiva chat delle 20.00 nella quale i due albanesi fissavano un incontro per il giorno successivo, in quanto D avrebbe consegnato del denaro, da ritenersi provento della vendita dello stupefacente (*domani ci vediamo che ho quelle carte che ti ho raccolto e te le do*). Ora, il chiaro tenore dei messaggi (C /fornitore e C /D) e la dinamica dell'incontro tra i due documentano inequivocabilmente la cessione al D di una partita di 10 KG di stupefacente importata dalla Spagna o comunque l'accordo raggiunto tra D e C per la cessione (già idoneo ad integrare il reato). La difesa contesta il coinvolgimento del D nell'operazione in mancanza di elementi certi in ordine al fatto che l'indagato fosse l'utilizzatore del PIN Blackberry 2B2914E1 con nickname "CESARE". Ma l'assunto è infondato, ove si consideri anzitutto che "CESARE" inviava il 29.11.2013 una chat a C (Santa Lusia) in cui prima faceva chiaro riferimento al fermo avvenuto a

Varsavia (*hai saputo cosa mi è successo*), poi rappresentava all'interlocutore che *domani vengo in Italia...sto lì nel pomeriggio...alle 5 arrivo lì* ed effettivamente, come sopra detto, il 30.11.2013 pomeriggio alle 16.00 circa veniva registrato l'arrivo a Fiumicino del D[ ] proveniente da Varsavia. Ad ulteriore conferma della identità D[ ] /CESARE, vi sono poi le chat del 30 novembre, in cui "Cesare" rappresentava a C[ ], alle 16.46, di essere *appena sceso* (evidentemente dall'aereo), quindi i due interlocutori alle 18.20 fissavano di vedersi davanti alla sala e l'OCP documentava D[ ] (con A[ ]) alle 18.30 in via Fogazzaro davanti alla sala Re Raise. I contatti successivi, infine, letti alla luce del servizio di osservazione in corso da parte della polizia giudiziaria, offrivano definitiva conferma in merito alla riferibilità al D[ ] del citato apparato BB nickname CESARE, in quanto Cesare alle 19.01 scriveva a C[ ] (SANTA LUISA) *sto qui davanti*, alle 19.23 ribadiva *davanti alla sala sono* e alle 19.24 Coku rispondeva *sono appena passato* proprio nel momento in cui la PG notava la Fiat 500 condotta dal C[ ] transitare in via Fogazzaro e oltrepassare la Smart parcheggiata con D[ ] e A[ ].


Quanto all'addebito **sub C**, la stabilità del sodalizio formato dagli albanesi Z[ ], C[ ] e D[ ] nel settore del narcotraffico emerge chiaramente dal compendio raccolto. Ed infatti, già rispetto alle due operazioni di cui ai capi A e B emerge come non si sia trattato di episodi occasionali e sporadici bensì chiaramente inseriti all'interno di una stabile e ramificata organizzazione, nella quale Z[ ] e D[ ] svolgono il ruolo di promotori e organizzatori e C[ ] il ruolo di intermediario con i fornitori esteri delle sostanze. Diversi sono infatti, contrariamente a quanto assume la difesa, i riferimenti ad operazioni passate che si traggono dalle intercettazioni riportate al capo A --- già la dimestichezza di Z[ ] nel trattare della vendita del carico di 10 KG dimostra la sua risalente e professionale dedizione al commercio di droga, settore nel quale mostra di avere radicati rapporti con connazionali che operano a livelli elevatissimi, da lui considerati *...i più forti d'Europa...*; inoltre, nell'organizzare lo scambio, rappresenta al connazionale che *...la mossa l'abbiamo fatto sempre lì' dove c'e' il giardinaggio...*, a dimostrazione di una consuetudine che rimanda all'esistenza di un'organizzazione, dotata di grandi disponibilità finanziarie e di una struttura fatta di uomini e mezzi in grado di gestire rapporti con l'estero e di smerciare sul territorio cospicui quantitativi di droga ---- e da quelle riportate al capo B, che documentano la stabilità del sodalizio e la sua capacità operativa (grazie a rapporti consolidati con fornitori all'estero e a moduli operativi ampiamente sperimentati) nonostante l'arresto di uno dei sodali (lo Z[ ], il 29.10.2013), risultando appunto che il gruppo si riforniva di altri 10 KG *come sempre* (progr. 1869). Gli altri episodi illustrati nell'ordinanza concorrono a dimostrare l'esistenza dell'organizzazione, precisamente la trattativa per l'acquisto di 160 kg (l'offerta della partita in favore del C[ ] e dello Z[ ] non si concretizzava per il mancato accordo sul prezzo, non ritenuto conveniente in ragione del prezzo di rivendita, ma la conversazione del 20.10.2013 progr. 230 tra C[ ] e altro soggetto in cui si fa



riferimento esplicito alle modalità di arrivo dello stupefacente, camion o piccola macchina e soprattutto al quantitativo, 160, testimonia inequivocabilmente la trattativa e il coinvolgimento in essa del "capo" Z , che è chiamato nelle chat ZOG e che il 21 ottobre veniva avvisato via chat, sul PIN nickname MESIIII a lui riferibile – perché nella chat progr. 1321 tra C /Santa Lusìa e Bienvenido dell'8 11.2013 si fa riferimento ai 400 mila euro inviati da ZG e all'ammancio di 11 mila euro e nella chat progr. 151 del 19.10.2013 tra C /Santa Lusìa e MESSIIII il primo dice al secondo che *sono 11 in meno di quelle che abbiamo mandato* - dell'arrivo dei 160 kg di sostanza stupefacente invitandolo ad essere pronto), il precedente invio al corriere di una somma di 400 mila euro (risultata inferiore a quanto convenuto perché il nickname Bienvenido assumeva che fossero 376.000,00), l'arrivo via nave l'1.11.2013 di un ulteriore carico di 170 KG di *smoke* diretto al gruppo di Z e analogo ad altro già preso in precedente occasione (con utenza olandese il fornitore scriveva all'utenza 342/1236282 in uso a Z -- che il 26/27 settembre 2013 effettuava un viaggio in Toscana e le celle radio base impegnate in occasione dell'invio di SMS con indicazioni stradali ad utenza in uso a T documentavano la presenza dell'utenza nella zona di Pisa dal pomeriggio dle 26 fino alla sera del 27 e poi il suo ritorno verso la capitale -- *amico mio ho buone notizie! La macchina è sulla barca. Venerdì notte arriva. E sabato lui è nella tua città. È una piccola macchina con 170 dentro. 140 vero buono fumo...e 30 pezzi fumo speciale. Lo stesso che hai preso prima*), stavolta verosimilmente non ritirato a causa dell'arresto dello Z alcuni giorni prima. Tutto il compendio dimostra insomma l'intensità del narcotraffico del gruppo criminale investigato, per il quale quelli sub A e B non sono che due dei numerosi episodi di acquisto, essendo inequivocabili i riferimenti, fatti dagli stessi protagonisti, ad acquisti passati, a consegne di importanti somme di denaro, a consuetudini operative, che, in uno con le cautele nelle comunicazioni, dimostrano il carattere stabile e organizzato dell'attività gestita da Z , D e C con mezzi (telefoni, mezzi di trasporto), contatti anche con persone presenti all'estero, rilevanti quantità di denaro e disponibilità di luoghi ove custodire le sostanze stupefacenti. Concorrono a disegnare l'esistenza di un'organizzazione dedicata al narcotraffico le parole del B , che in un colloquio con G , affermava di coadiuvare *loro* (evidentemente Z , menzionato espressamente, e il suo gruppo) nello scarico della droga ricevendo 3.000 euro ogni volta quale compenso per lo scarico di 170/200 chili di sostanza stupefacente (*MA PER FAVORE, A RI'!... TE L'HAI ROVINATI I SOLDI TUOI, MA IO LI FACCIO I CONTI PERCHÈ HO FATTO LO SCARICO, GLI HO FATTO IO! A ME MI DAVANO TREMILA EURO PER OGNI SCARICO!... PER SCARICO!... E RISCHIAVO TUTTO IO!! ..... CENTOSETTANTA CHILI, DUECENTO!! .....ANDAVO CON LA MACCHINA, LI PORTAVO AD ACILIA, LI PORTAVO AL GARAGE... GLIELA PORTAVO E QUELLI MI DAVANO TREMILA EURO... CHE MANCO MI HANNO DATO PERCHÈ È VENUTA... ERA BRUTTA "LA DOBBLAMO PORTARE INDIETRO", "E CHE C'ENTRO IO... IO FACCIO SCARICO!"..... NO, LI*

HO FATTI IO I CONTI, C'AVEVO PURE IO, C'AVEVO LA CASSAFORTE, FACEVO I CONTI, TUTTO! LO SO IO QUANTO GUADAGNAVANO OGNUNO! OGNI GIRO LORO PRENDEVANO QUARANTA CINQUANTA MILA EURO OGNUNO, IO TREMILA!). Del resto, l'esistenza di un gruppo organizzato di albanesi dediti al traffico di droga è evidentemente nota nell'ambiente dello spaccio, se è vero che G con il nipote P parlava de la batteria di Ricky, commentando *fanno proprio il bello e cattivo tempo, stanno in guerra ... hanno fatto le guerre...tutti mezz'i matti ...omissis... li conoscono proprio tutti ... poi gli mancava solo che gli usciva Elvis, mò stanno apposto*, descrivendo quindi un sodalizio, una batteria, tanto stabile da essere conosciuta nel settore da tutti.

Parimenti gravi gli indizi a carico degli indagati relativamente all'episodio sub D/E, risultando inequivocabilmente la consumazione del grave episodio estorsivo e di illecita concorrenza, che ha portato il giovane imprenditore Polimanti a chiudere in breve tempo la propria attività a fronte delle minacce e pressioni illecite ricevute. Più precisamente, le attività di intercettazione telefonica e ambientale, lette unitamente alle dichiarazioni rese dal P, il quale ha consegnato alla polizia giudiziaria anche la registrazione di tre conversazioni telefoniche intervenute sulla sua utenza, hanno consentito di documentare in maniera incontrovertibile l'azione estorsiva posta in essere dai fratelli G con la collaborazione degli albanesi Z e B, su incarico del D (che da ottobre 2012 aveva rilevato, tramite la società D&D srl, un Punto SNAI vicino alla sala scommesse del P), con il deliberato scopo di impedire alla vittima l'esercizio della propria attività. Il primo episodio di minaccia è stato documentato in data 22.3.2013, attraverso la intercettazione delle conversazioni tra presenti all'interno dell'autovettura di G e nell'occasione i due fratelli G si trovavano all'interno dell'auto insieme a B. Petrit, al quale davano incarico di chiamare il P e di minacciarlo (*...gli devi direee, dici, gli dici tu non apri un cazzo, ne' te e ne' gli amici tua!...omissis...te venimo a trova' digli!...omissis...gli dici mo' adesso te telefono mo'...e te vengo a pia' domani mattina...omissis...gli dici mo' t'avviso per telefono poi te venimo a trova'...omissis...ma gli devi parlare pesante. si chiama flavio..."*). Il Bardhi, con il suggerimento in tempo reale dei fratelli G, telefonava al P ingiungendogli, con esplicite minacce, di non aprire il PUNTO SNAI per il quale aveva ottenuto la concessione dalla SNAI e del quale aveva annunciato l'imminente apertura tramite banner pubblicitario (*CON CHI PARLO? CON FI ? ..... CHI É? LO SO IO CHI SONO IO E MO' TI VENGO, TI TROVO PURE LÀ. NON DEVI APRIRE MANCO UN NEGOZIO SNAI CHE C'HAI TE PÈ LA TESTA, LI' A GUIDONLA. FORSE NON HAI CAPITO CON CHI C'HAI DA FA! SLAMO D'ACCORDI? MÒ TI SPIEGO IO, STI GIORNI CHI SONO IO, TI VENGO A TROVÀ PURE LÀ!! TI DICO PER TELEFONO PRIMA. MÒ TI ARRIVA PURE LÀ QUALCUNO E PARLA CON TE!! COSÌ SI PARLLAMO DOPO*



INSIEME...omissis...CHE TU VOI APRÌ IL LOCALE...omissis...TU VUOI APRÌ IL LOCALE LÌ, NON PUOI APRÌ NIENTE!!!...omissis...DEVI RESTÀ DOVE STAI LÌ. NO DEVI FARE SNAI E CHE FAI TE. HAI CAPITO? CHI È? MÒ TI FACCIO SPIEGÀ IO CHI SONO IO. MÒ ARRIVERÀ IL GIORNO CHE TI VENGO LÀ. NON TE PREOCCUPÀ CHE TI VENGONO CERTI AMICI CHE TI TROVANO, NON TI PREOCCUPÀ, OK? SLAMO D'ACCORDI). L'effetto della telefonata sul P<sub>1</sub> veniva riscontrato dal D<sub>1</sub> che subito informava di ciò G<sub>1</sub> riferiva, che a sua volta riferiva al fratello Sandro che P<sub>1</sub> era stato terrorizzato dalla telefonata del B<sub>1</sub> ("...oh comunque mi ha detto D<sub>1</sub> che quello là si è cagato sotto solo con la telefonata..."). Nel primo pomeriggio del 2 aprile 2013, il P<sub>1</sub> riceveva altre tre telefonate dello stesso tenore, e più precisamente una prima chiamata da D<sub>1</sub> che lo sollecitava ad incontrarsi (ore 14.44), una seconda chiamata (ore 14.45) ancora dal D<sub>1</sub> che, sollecitato ancora un incontro, poco dopo passava l'apparecchio ad un uomo straniero dal tipico accento dell'est Europa (Z<sub>1</sub> che lo minacciava intimandogli di presentarsi all'incontro e in caso contrario lo avrebbe comunque raggiunto a Roma (SENTI UNA COSA MA STAI A VENÌ O VENIAMO NOI A ROMA?... : MA FATTI I CAZZI TUOI CHI È, STAI A VENÌ O VENIMO NOI DU COSE UNA RISPOSTA DEVI DARE, SI O NO!... NON STAI VENENDO? Flavio. ...non posso venire, non posso venire c'ho da fare! Z<sub>1</sub> ...OKAY PERFETTO, NOI POSSIAMO VENIRE A POSTO), una terza chiamata (ore 14.50) dal G<sub>1</sub> che gli intimava in modo perentorio di recarsi a Guidonia altrimenti sarebbero andati a prenderlo alla Bufalotta (dove la vittima risiedeva con i genitori) GUARDA A FLA' TE DE...TE DICO 'NA COSA: O VIENI TE, O TE VENGO A PIGLIÀ ALLA BUFALOTTA A CASA! SCEGLI TE! VIENI E PARLI! O TE VENGO A PIGLIÀ ALLA BUFALOTTA E MANCO PARLAMO PIÙ! CHE DEVI FA? VOI VENÌ A CHIACCHIERÀ UN ATTIMO O TE DEVO VENÌ A PIGLIÀ A CASA? Flavio. ma me spieghi per quale..me ..me devi fa capì per quale problema che sta a succedere, me devi fa capì per quale problema? Sandro. SE TU NON VIENI, NON TE LO POSSO SPIEGÀ! IL PROBLEMA LO SAI!! CHE NON DEVI APRÌ QUA!!! ....UN CAZZO E BASTA! ME SA CHE NON HAI CAPITO AHÒ! MA L'HAI CAPITO O NON L'HAI CAPITO AHÒ? TE VENGO A PIGLIÀ A CASA ALLA BUFALOTTA ADESSO!! Flavio. oh ma che cazzo! oh ma me spieghi ..me spieghi che cazzo c'entro io, quando io indipendentemente da Flavio o non Flavio là vicino la SNAI vuole quel posto, là ma che cazzo vi devo fare io? Sandro: NON ME FREGA UN CAZZO A ME DELLA SNAI!! a me mi interessi tu!! che vuoi fa?? te le viene a fare una chiacchierata o te devo venì a casa?.... Anche dal tenore delle chiamate risulta dunque che quel pomeriggio G<sub>1</sub> Z<sub>1</sub> e tale F<sub>1</sub> raggiungevano a Guidonia il D<sub>1</sub> per recarsi dal P<sub>1</sub> e non trovandolo lo chiamavano sollecitandolo a venire al suo locale per parlare della faccenda del Punto Snai (durante il tragitto G<sub>1</sub> rivelava a tale F<sub>1</sub> il motivo per cui lui e Z<sub>1</sub> si trovavano a Guidonia ovverosia che




*questo che deve aprire la sala Snai, non deve aprire, perchè lui già ha una saletta che lavora e deve continuare a fare quello che fa senza rompere il cazzo a farla diventare snai, solo questo, non deve andare avanti").* A seguito delle minacce ricevute, nel maggio 2013, P<sub>1</sub> decideva di chiudere definitivamente la propria attività commerciale e dopo la chiusura veniva contattato dal D<sub>1</sub> che gli proponeva di rilevare il suo locale offrendogli 5000 euro, cifra che la vittima giudicava irrisoria tanto che decideva di restituire il locale al proprietario. Diversamente da quanto dedotto dalla difesa, è pacifico il coinvolgimento nella vicenda di entrambi i fratelli G<sub>1</sub> (non solo di Sandro ma anche di Sergio, che ha ricevuto l'incarico dal D<sub>1</sub>, ha sollecitato i complici a fare la telefonata e ha suggerito al B<sub>1</sub> le minacce da rivolgere al P<sub>1</sub>), del B<sub>1</sub> (che oltre a fare la telefonata gravemente minatoria su richiesta dei G<sub>1</sub> il 22 marzo 2013 si è detto pronto ad andare a "sfondare" il destinatario della chiamata dicendo *lo sdereno per terra...te lo giuro..in due...*, partecipando poi successivamente alla conversazione con G<sub>1</sub> del 4 aprile in cui confermava il proposito del G<sub>1</sub> di "piazzare" le sue macchinette nella sala scommesse del D<sub>1</sub>, evidentemente dopo avere eliminato il concorrente), dello Z<sub>1</sub> (che si reca a Guidonia il 2 aprile per incontrare il P<sub>1</sub> e partecipa alle telefonate minatorie dello stesso giorno, essendo la sua voce ben nota agli investigatori) e del D<sub>1</sub>, che è il mandante dell'operazione di eliminazione della concorrenza tramite il "braccio armato" dei G<sub>1</sub> (come detto G<sub>1</sub> detto C<sub>1</sub> sollecita il fratello S<sub>1</sub> e il B<sub>1</sub> a telefonare al P<sub>1</sub> in quanto *, so' due giorni che questo gli dico che andiamo, andiamo, so' due giorni*), di cui il D<sub>1</sub> evidentemente ben conosce, in quanto amico di famiglia dei fratelli e legato ad un rapporto di esclusiva alla ACILIA GAMES dei fratelli G<sub>1</sub> (v. informativa finale f. 67), la caratura delinquenziale e sa, dunque, che gli stessi, personalmente o in ragione dei rapporti che vantano con ambienti criminali, sono in grado di "convincere" il P<sub>1</sub> ad abbandonare il campo.

E' senz'altro corretto l'inquadramento giuridico dato alla vicenda nell'ordinanza impugnata, non essendo affatto ravvisabile nella specie un'ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Si consideri, invero, a dimostrazione del fatto che l'obiettivo perseguito dal D<sub>1</sub> era in generale l'eliminazione del concorrente, che il P<sub>1</sub> nelle sommarie informazioni del 12.2.2014 ha riferito che non appena rilevato il PUNTO SNAI subito i nuovi titolari, la famiglia D<sub>1</sub>, lo avvicinarono intimandogli *di togliere le scommesse on line e successivamente anche di togliere le slot machine*. Anche i G<sub>1</sub> hanno agito al fine di rafforzare il monopolio nel settore delle slot machine, in quanto l'eliminazione dal mercato del Polimanti o comunque la mancata apertura del nuovo Punto Snai da parte dello stesso avrebbe significato per i G<sub>1</sub> poter installare *le macchinette nostre* nella sala del D<sub>1</sub> una volta che anche questi avesse "levato" a sua volta la Snai (*senti che te volevo di...ma in pratica questo qua non deve aprì sta cosa... ma poi noi le macchinette da te come le mettemo? deve levare la snai tuo padre?*). Inoltre, anche ipotizzando che l'obiettivo del D<sub>1</sub> (e dei suoi

incaricati) fosse quello di evitare che il concorrente aprisse a sua volta un Punto Snai, non si può negare che le minacce rivolte al P. fossero finalizzate ad ottenere un "profitto ingiusto" in quanto, come si evince dalle intercettazioni, il fatto che il P. avesse ottenuto la concessione da parte della SNAI (tanto da esporre il banner pubblicitario sulla prossima apertura del corner SNAI) era irrilevante per gli indagati, tanto che G. , commentando le parole del P. (*cioè hai capito? è un assurdo...no dice la Snai ha dato il permesso*) concludeva *...e sti cazzo che ti ha dato il permesso la Snai!!!* e anche durante la conversazione con la vittima gli esprimeva la sua indifferenza per il fatto che egli avesse ottenuto il permesso dalla SNAI e fosse pertanto legittimato ad operare (*non me frega un cazzo a me della Snai...*). Non è dunque sostenibile che gli indagati abbiano agito per far valere un diritto, non vedendosi quale "diritto" (reale o putativo) potessero vantare nei confronti di chi, come il P. , aveva ottenuto dalla Snai regolare concessione ad aprire il corner. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, anche volendosi configurare un'azione volta all'esercizio di un diritto, l'estorsione sarebbe egualmente configurabile, giacché *integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la minaccia di esercitare un diritto, in sé non ingiusta, che sia realizzata con tale forza intimidatoria e sistematica pervicacia da risultare incompatibile con il ragionevole intento di far valere il diritto stesso* (Cass. 17785 del 25.3.2015), forza intimidatoria nel caso di specie abbondantemente usata ai danni del Polimanti mediante le ripetute esplicite minacce di ritorsioni sopra solo in parte riportate.

Le minacce rivolte al P. nelle varie occasioni sono all'evidenza gravemente intimidatorie e realizzano l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 in quanto commesse al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata "clan G. " (costituita tra gli altri dai fratelli G. , da Z. e B. , tutti destinatari di ordinanze cautelari del 9 e 13 dicembre 2013 nel citato procedimento 57529/13 r.g.n.r., confermate dal Tribunale del riesame con ordinanza ritenuta in sede di legittimità immune da censure riguardo ai primi due, clan attualmente sub iudice dinanzi al Tribunale di Roma in composizione collegiale) e comunque senz'altro con metodo mafioso (essendo le minacce, per modalità e tenore, indubbiamente evocative della forza intimidatrice derivante da un vincolo associativo). Come messo in luce dal GIP, dalla lettura delle due ordinanze cautelari del 9 e 13 dicembre 2013 "è possibile apprezzare come le condotte delittuose attuate in danno del Polimanti tendano indubbiamente a favorire gli interessi del sodalizio criminale. Appare opportuno evidenziare che il sodalizio costituito dai fratelli G. i con altri soggetti secondo la ricostruzione operata nell'ordinanza ha tra gli scopi programmatici tra l'altro quello del controllo in regime di monopolio conseguito con modalità violente di attività economiche quali la produzione, l'installazione, la distribuzione ed il noleggio di video poker e l'esercizio organizzato delle scommesse e del gioco nonché l'affermazione del controllo sul territorio realizzata anche attraverso la contrapposizione con organizzazioni criminose rivali e la repressione violenta o la coartazione della volontà dei soggetti contrapposti. Nell'ordinanza si




ricostruiscono i rapporti dei G con gli amici albanesi chiaramente definiti una "banda" (*banda di amici miei insomma di cui fanno parte Titti, Ricky, Oriol*, ovvero Z( , B e K( compiutamente identificati come precisato nelle pag 32 e segg. dell'ordinanza) che hanno consentito di sconfiggere i romeni dediti al furto delle macchinette in loc. Dragona, si riportano alcune conversazioni significative del controllo del territorio da parte del sodalizio (si veda, in particolare, pag. 16 ord. ove vi è riferimento a episodio simile a quello che ha riguardato il P( ) e viene dettagliatamente ricostruito l'apporto fornito dagli indagati Z( , K e B ).

L'ordinanza impugnata è condivisibile anche quanto alla sussistenza, a carico degli indagati odierni di concrete ed attuali **esigenze cautelari** legate al pericolo di recidiva, avuto riguardo anzitutto alle modalità e circostanze dei gravi fatti a loro carico: quelli di cui ai capi A e B, che denotano lo stabile inserimento degli indagati nel commercio dello stupefacente, la loro professionalità, i legami che vantano nel settore del narcotraffico ad elevati livelli, le disponibilità finanziarie su cui possono contare, la continuità dei traffici illeciti; quello di cui al capo C, per la pericolosità che esprime una organizzazione stabile dedita al commercio di importanti carichi di stupefacente importati dall'estero; quelli di cui ai capi D/E, di preoccupante gravità nella misura in cui esprimono la propensione degli indagati a minacciare altri imprenditori con metodo mafioso per eliminarli dal mercato o renderli comunque meno competitivi, e realizzare il proprio dominio economico sul territorio in modo illecito. Fatti, questi, che rimandano ad una vera e propria scelta di vita, rispetto alla quale, in mancanza di elementi che dimostrino il distacco degli indagati dal contesto delinquenziale di riferimento (come detto dal GIP assai *articolato ed agguerrito*), gli stessi debbono ritenersi tutt'oggi pericolosi nonostante il tempo decorso dai fatti, peraltro non particolarmente rilevante. Contribuiscono a disegnare lo spessore criminale degli indagati e la loro attuale pericolosità sociale i precedenti penali di G , B e D ; e soprattutto la circostanza che il D( sia stato attinto da ordinanza applicativa della custodia in carcere emessa il 25.2.2015 per il delitto di omicidio doloso aggravato realizzato, come da contestazione, a settembre del 2013 per conseguire *il predominio sulla piazza di spaccio di Velletri*, e che i fratelli G , Z e B( si trovino attualmente a giudizio per violazione dell'art. 416 bis c.p.. A ciò si aggiunga, quanto al G , l'inquietante riferimento al fatto di avere commesso un paio di omicidi miei, quanto al Bardhi la circostanza che egli sia evidentemente solito circolare armato, come da lui dichiarato nella conversazione del 16.8.2013 in cui invita il G a fare una strada più sicura in quanto pure il ferro c'ho... . Il D non è gravato da pregiudizi ma, a dispetto della sua incensuratezza, ha mostrato nella vicenda estrema spregiudicatezza e determinazione criminosa, non avendo esitato, non appena rilevata l'attività, ad intimare al concorrente di levare le slot per poi battere la strada dell'intimidazione mafiosa allo scopo di vincere la resistenza opposta dal P( . Il che vale ancora oggi, nonostante

la cessione delle quote della D&D srl, a rendere concreto il pericolo che egli, come ha dimostrato di fare con pervicacia, possa ancora oggi "farsi largo" nel modo dell'imprenditoria ricorrendo ai descritti metodi mafiosi. Quanto all'attualità del pericolo, a proposito degli associati Z<sup>i</sup> e D<sup>e</sup> va in ogni caso detto che "qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. (nella specie, art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), non è necessario che l'ordinanza cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del fatto, così come richiesto dall'art. 292, comma secondo, lett. c), dello stesso codice, in quanto per tali reati vale la presunzione di adeguatezza di cui al predetto art. 275, che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari salvo prova contraria, fermo restando che il "tempus commissi delicti" può costituire per i reati non coperti da presunzione assoluta un elemento specifico dal quale desumere che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte anche con altre misure" (Cass. 27439 dell'1.4.2014 RV 259723).

Ciò detto, quanto alla scelta della misura, ritiene il collegio che, a fronte della spregiudicatezza e della pervicacia dimostrate dagli indagati, unica misura idonea a contenere il pericolo di ricaduta sia quella di massimo rigore, giacché la natura dei reati, le modalità di realizzazione (anche a mezzo del telefono) e l'insensibilità ai precetti mostrata dagli indagati rendono estremamente concreto, allo stato, il pericolo che, dai rispettivi domicili, gli stessi possano rendersi autori di iniziative analoghe a quelle per cui si procede, chi ripristinando i legami, evidentemente assai saldi e strutturati, con altri soggetti operanti nel narcotraffico, chi espandendo il controllo sulle attività economiche mediante il ricorso a metodologie illecite. A ciò si aggiunga, quanto allo Z<sup>i</sup>, come egli abbia mostrato di non arretrare neppure di fronte alla misura di massimo rigore, non avendo, come visto, esitato a veicolare all'esterno messaggi finalizzati al perseguimento dello scopo sociale (v. colloqui in carcere del 13.12.2013 in cui fa segno alla sorella di voler inserire un messaggio scritto all'interno di qualcosa da mangiare presente sul tavolo e le dice *ti darò il nome di uno che devi andare ad incontrare... per i soldi..che hanno tolte tutte le macchinette e che così le mettiamo noi...*). Il che vale a certificare la sua inaffidabilità rispetto a misure gradate. Quanto ai problemi di salute dei G<sup>i</sup>, premesso che non emerge dagli atti prodotti che le loro condizioni siano attualmente incompatibili con la detenzione in carcere, va comunque detto che le condizioni di salute dell'indagato non possono costituire motivo di censura contro l'ordinanza impositiva della misura coercitiva, ma debbono essere fatte eventualmente valere davanti al giudice competente ex art. 279 cod. proc. pen. in sede di richiesta di revoca o di sostituzione della misura, formulata ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., in quanto la *previsione di cui all'art. 299, comma quarto quater, cod. proc. pen., in tema di accertamenti medici sulle condizioni di salute dell'indagato attiene esclusivamente alla procedura della revoca o sostituzione della misura cautelare disciplinata dall'art. 299 medesimo e non è estensibile, in via analogica, al procedimento di riesame di una misura cautelare di cui all'art. 309 cod. proc. pen.* (Cass. 16370 del 3.4.2014).



**P.Q.M.**

Visto l'art. 309 c.p.p., **conferma** l'ordinanza impugnata e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Roma, 3 agosto 2015

Il Presidente est.



**Depositato in Cancelleria**

**Roma, li...1.0.AGO.2015....**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa **Cristiana CIANCARELLA**